

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri****del 4 dicembre 2000****sulla lotta contro il doping***(2000/C 356/01)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO D'INTESA CON LA COMMISSIONE,

- (1) SOTTOLINEANO l'importanza della lotta contro il doping nello sport, riconosciuta dall'Unione europea nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, dove esso sottolinea «la sua preoccupazione in merito all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione europea e invita gli Stati membri a esaminare, congiuntamente alla Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte a intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno . . .».
 - (2) PRENDONO ATTO dei recenti sviluppi verificatisi in questo settore e della creazione dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA), nonché dell'intenzione di quest'ultima di diventare un'organizzazione internazionale fondata sul diritto internazionale pubblico, e sottolineano l'opportunità di adottare provvedimenti riguardo al ruolo degli Stati membri e dell'Unione europea in tale organizzazione al fine di garantire una rappresentanza adeguata in seno al consiglio di fondazione.
 - (3) CONVENGONO che la partecipazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri sarà assicurata dal Presidente in carica del Consiglio e da un membro della Commissione. A tempo debito prima di ciascuna riunione si procederà a un coordinamento sotto la responsabilità della Presidenza. Il membro della Commissione potrà esprimersi su materie di competenza comunitaria conformemente al trattato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia (fermo restando che non esiste una competenza comunitaria diretta nel settore dello sport). Al riguardo, i punti dell'intervento del membro della Commissione saranno concordati secondo i principi suddetti e secondo le procedure consuete. Quanto alle materie che esulano dalla competenza comunitaria, il membro della Commissione potrà esprimersi, se del caso, a integrazione della Presidenza, secondo orientamenti convenuti dagli Stati membri mediante consenso.
 - (4) NOTANO che qualsiasi spesa comunitaria relativa alle attività dell'AMA per azioni di competenza della Comunità è decisa ai sensi dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio. In particolare, qualsiasi spesa comunitaria significativa richiede l'adozione, su proposta della Commissione, di una misura fondata su una base giuridica appropriata.
 - (5) RITENGONO che gli Stati membri debbano incoraggiare la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per quanto riguarda gli sforzi per combattere il doping nello sport.
-